



CAPITOLATO

PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ASCENSORE

localizzato in Pisa Tenuta di S. Rossore Palazzo Stalloni, funzionale all'accessibilità presso la sede e gli uffici dell'Ente Parco regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli

Art. 1

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione dell'ascensore indicato in intestazione, secondo le specifiche di seguito riportate e comunque sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti di ascensore per il sollevamento di persone. Il servizio deve comprendere anche l'assistenza tecnica laddove e allorquando si renda necessaria.

La proprietà dell'impianto di sollevamento suddetto è dell'Ente Parco regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli.

La Dichiarazione CE di Conformità e l'attribuzione del numero di Matricola dell'impianto sono conservati agli atti dell'Ente ed all'occorrenza messi a disposizione della ditta affidataria del servizio.

Art. 2

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà operare esclusivamente con personale munito di certificato di abilitazione per la manutenzione su impianti di ascensore per il sollevamento di persone, ai sensi dell'art. 15 del DPR. 162/1999.

Art. 3

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere alla manutenzione periodica dell'impianto ascensore collocato in Pisa Tenuta di San Rossore località Cascine Vecchie nel Palazzo Stalloni, tipo idraulico di marca "Baglini Ascensori Group srl", numero costruzione 05/1361, anno installazione 2006, matricola 050026/508, servente n. 3 piani (terra, primo livello, secondo livello), attuando le seguenti operazioni prioritarie:

- 1) verifica periodica, nei termini di legge, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare attenzione al regolare funzionamento delle porte di piano e delle serrature;
- 2) verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene, ed in particolare per la specifica tipologia dell'impianto di elevazione controllo dei pistoni idraulici/olio-dinamici di spinta;
- 3) pulizia e lubrificazione di tutte le parti meccaniche in movimento con fornitura dei lubrificanti, del grasso e del pezzame;
- 4) verifica programmata, almeno una volta ogni 6 mesi, in conformità al comma 4 dell'art. 15 del D.P.R. 30/04/1999 n°162, per:
 - integrità ed efficienza del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
 - stato di conservazione di funi, catene e loro attacchi;

- stato di conservazione e funzionamento dei pistoni idraulici/olio-dinamici di spinta;
 - isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti con la messa-terra;
 - annotazione dei risultati di tutti i suddetti controlli/verifiche sul libretto dell'impianto;
- 5) segnalazione tempestiva al proprietario dell'impianto della necessità di interventi manutentivi straordinari e/o di riparazione e/o di sostituzione di parti o componenti, lesionati, danneggiati, rotti, logorati da usura e relativi adempimenti, che dovranno essere attivati dal proprietario e dallo stesso autorizzati prima della loro esecuzione;
- 6) sospensione immediata del funzionamento dell'impianto in caso di pericolo con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 4

La Ditta aggiudicataria deve garantire il servizio di assistenza tecnica nei giorni sotto indicati, atto a ripristinare l'esercizio dell'ascensore nel caso di arresto del funzionamento e/o dietro richiesta del proprietario, a seguito di guasti di modesta entità, per le seguenti fasce orarie:

- giorni feriali: dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 19,00
- giorni prefestivi e festivi (escluso 1° Gennaio, domenica di Pasqua, 1° Maggio, 1° Novembre e 25 Dicembre) dalle ore 7,00 alle 14,00 .

Art. 5

Nel caso in cui la prestazione non venga svolta nei termini e con le modalità stabilite dal presente capitolato, nonché in difformità dalla normativa sulla sicurezza degli impianti di ascensore per il sollevamento di persone, il proprietario non provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e l'amministrazione appaltante si riserva la richiesta dell'eventuale risarcimento del danno e l'eventuale escussione della polizza fidejussoria posta a garanzia del contratto.

Art. 6

Eventuali lavori di riparazioni, sostituzioni o modifiche, anche se di lieve entità, potranno essere eseguiti solo dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione appaltante (Ente Parco) del relativo preventivo di spesa.

Art. 7

In caso di lavori che richiedano, ad intervento eseguito, una visita straordinaria da parte di organismi di controllo e/o certificazione per l'accertamento della perfetta funzionalità e sicurezza dell'impianto, sarà cura della ditta aggiudicataria richiedere tale visita all'organismo preposto; eventuali costi straordinari aggiuntivi, attinenti le suddette fattispecie di intervento, potranno essere computati e riconosciuti a parte, previa sempre approvazione preventiva da parte dell'amministrazione appaltante (Ente Parco).

Art. 8

La durata è stabilita in anni 5 (cinque) a far data dalla stipula del contratto.

Art. 9

Il prezzo del servizio di manutenzione, come disciplinato dal presente capitolato, è stabilito per tutta la durata quinquennale del presente contratto in omnicomprendivi € **4.050,00 posti a base di offerta** oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il prezzo suddetto è da ripartirsi in cinque canoni annui di pari valore per ciascuna annualità del presente contratto. Il canone annuo sarà liquidato su base semestrale dietro presentazione di regolare documentazione fiscale idonea alla contabilità della pubblica amministrazione (fatturazione elettronica), e previa verifica tecnica da parte dei competenti uffici dell'amministrazione appaltante (Ente Parco) degli interventi e dei servizi di manutenzione svolti dalla Ditta aggiudicataria, nonché previo accertamento della regolarità contributiva della stessa.

Art. 10

È fatto divieto di cessione, anche parziale, del presente servizio.

In caso di controversie si deve fare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 con le successive modifiche/integrazioni, e con competenza del Foro di Pisa.